

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2698 del 26/05/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo, comune di Castellarano. Uso industriale, antincendio e irrigazione aree verdi_REPPA4881_Graniti Fiandre SpA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2740 del 24/05/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

OGGETTO: PROCEDIMENTO REPPA4881
COMUNE DI CASTELLARANO (RE)
RICHIEDENTE: GRANITI FIANDRE SPA
USO: USO INDUSTRIALE, ANTINCENDIO E IRRIGAZIONE AREE VERDI
RINNOVO CONCESSIONE

VISTI

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 "*Testo unico delle opere idrauliche*";
- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, "*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*";
- la l. 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme sul procedimento amministrativo*";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la l.r. 18 maggio 1999, n. 9 "*Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale*";
- la l.r. 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla d.G.R. n. 1622/2015;
- il R.R. n. 20 novembre 2001, n. 41 "*Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*";
- la l.r. 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*";
- la l.r. 22 dicembre 2009 n. 24, in particolare l'art. 51, "*Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- la l.r. 30 aprile 2015 n. 2, in particolare l'art. 8, "*Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*";
- la d.G.R. n. 65 del 2 febbraio 2015 in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo;
- le norme del Piano di tutela delle acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;
- la d.G.R. 9 giugno 2014, n. 787 "*Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21, R.R. n. 41/2001*";
- la d.G.R. 24 novembre 2015, n. 1927, "*Approvazione progetto demanio idrico*";
- la deliberazione n. 353 del 21 aprile 2017, avente ad oggetto "*Avvocazione ad interim in capo al Direttore tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Laboratorio Multiuso e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni*";
- la delibera n. 8 del 17 dicembre 2015 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "*Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto idrografico padano*".

PRESO ATTO che

- con d.G.R. n. 12642/2015 è stato riconosciuto a Graniti Fiandre Spa, con sede legale in Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112, P.IVA 01411010356, il rinnovo della concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo su terreno di proprietà della società richiedente in Comune di Castellarano, identificato al foglio n. 34, mappale n. 132, per una portata di 4,00 litri al secondo e un volume complessivo annuo pari a 60.000 metri cubi, da destinarsi ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2015 (Prat. n. 3422 - codice Sisteb REPPA 4881);
- in data 15 dicembre 2015 Graniti Fiandre Spa ha presentato domanda di rinnovo della concessione assentita con d.G.R. n. 12642/2015;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, da cui si evince che la derivazione è esercitata oltre che per uso industriale anche per uso antincendio e per uso irrigazione aree verdi, restando immutate rispetto alla concessione originaria, sia la quantità di acqua prelevata che le caratteristiche dell'opera di derivazione, come di seguito descritte:

- a) prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente una profondità di 55 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 12,8 avente una portata di esercizio di 4,00 litri al secondo;
- b) volume d'acqua complessivamente richiesto pari a 60.000,00 metri cubi annui;
- c) mancata disponibilità, nelle vicinanze, di fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

VALUTATO che il cambio d'uso per una quota di acqua, senza aumento di prelievo e variazione di opere, rappresenta una variante non sostanziale assentibile con l'atto di rinnovo;

DATO ATTO che:

- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti e con le condizioni della concessione originaria;
- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla d.G.R. n. 12642/2015;
- per il procedimento di rinnovo non si richiede l'acquisizione di pareri ai sensi dell'art. 27, co. 2, R.R. n. 41/2001;

ACCERTATO che la società richiedente:

- ha versato, in data 27 novembre 2015, la somma di 87,00 euro per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria del procedimento di rinnovo della concessione, ai sensi delle delibere di giunta regionale nn. 65/2015 e 1622/2015;
- ha versato, in data 28 marzo 2017, la somma pari a 2.071,67 euro, relativa al canone dovuto per l'anno 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato, in data 28 ottobre 2015, la somma pari ad euro 312,10 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 2069,60, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 154, l.r. n. 3/1999 e dall'art. 8, l.r. n. 2/2015;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla d.G.R. n. 1191/2007;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, quale uso industriale, in base alle tipologie indicate dall'art. 152, co. 1, l.r. n. 3/1999 e s.m.i.;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, rendendo ammissibile una continuazione dell'uso della risorsa, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato fino alla data del 31 dicembre 2026, ai sensi dell'art. 21, R.R. 41/2001 e della d.G.R. n. 787/2014, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di riconoscere a Graniti Fiandre Spa, con sede legale in Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112, P.IVA 01411010356, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Castellarano, mediante n. 1 pozzo esistente della profondità di metri 55,00, identificato al foglio n. 34, mappale n. 133, per una portata massima di 4,00 litri al secondo e un volume complessivo annuo di 60.000,00 metri cubi, da destinarsi ad uso industriale, antincendio ed irrigazione aree verdi;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi del R.R. n. 41/2001 e della d.G.R. n. 787/2014;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che riprende il disciplinare di cui alla d.G.R. n. 12642/2015, con gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 2.071,67 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2/2015 e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta la corresponsione degli interessi di legge e l'avvio del procedimento di riscossione coattiva di cui all'art. 51, l.r. n. 24/2009;
 - è stata corrisposta la somma pari ad euro 312,10 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, pari ad euro 2069,60, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 154, l.r. n. 3/1999 e dall'art. 8, l.r. n. 2/2015;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
6. che il concessionario provveda alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, se richiesta ai sensi del d.P.R. n. 131/1986;
7. di dare inoltre atto che:
 - l'importo relativo al deposito cauzionale è stato versato ed introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060, "*Depositi cauzionali passivi*";
 - l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04315, "*Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile*";
 - l'importo relativo alle spese di istruttoria, è stato versato ed introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615, "*Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (l.r. 21 aprile 1999 n. 3)*";
8. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di dare inoltre atto che:
 - per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, secondo il disposto dell'art. 22, d.lgs. n. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. n. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. n. 1621/2013, per quanto applicabile;
 - il presente provvedimento sarà notificato in originale alla società richiedente attraverso posta elettronica certificata;
10. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. del presente atto;
11. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144, r.d. n. 1775/1933.

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, antincendio ed irrigazione aree verdi, richiesta in data 15 dicembre 2015 da Graniti Fiandre Spa, con sede legale in Castellarano (RE), via Radici Nord n. 112, P.IVA 01411010356.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

1. L'opera di presa consiste in n. 1 pozzo avente una profondità di m. 55,00 con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 290, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 12,8 avente una portata di esercizio di l/s 4,00.
2. L'opera di prelievo è sita in Comune di Castellarano, via Radici Nord (RE), su terreno di proprietà della società richiedente, censito al foglio n. 34, mappale n. 132 (ex 133), coordinate ED50-UTM*32: X = 638.375; Y = 930.949.
3. La risorsa è derivata ad uso industriale per la produzione di lastre ceramiche, ad uso antincendio e ad uso irrigazione aree verdi, con un consumo annuo di m/c 60.000,00.
4. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno.

ARTICOLO 2

MODALITÀ DI PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica, da derivarsi secondo la portata massima ed il volume stabiliti nel provvedimento di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 14 ore al giorno per un totale di circa 300 giorni.
2. Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
2. Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
3. Il concessionario deve mantenere le opere di prelievo in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza e non può modificarle senza regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo, della sua manutenzione e sicurezza, affinché non risulti pericoloso per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
5. Il concessionario non può abbandonare il pozzo senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte ed è tenuto ad eseguire, a proprie spese, tutte le operazioni tecniche necessarie affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. L'Amministrazione concedente può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001.
7. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione

d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

8. Il concessionario non può utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze, in conformità alla l.r. n. 7/1983 ed è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

9. Il concessionario è tenuto ad adottare misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

ARTICOLO 4

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Ai sensi dell' art. 95, d.lgs. n. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata, ad assicurarne il buon funzionamento per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni effettuate ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) competente per territorio, entro il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi della d.G.R. n. 787/2014, la concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2026, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.

2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il 31 dicembre 2026.

3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 6

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

5. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

3. Nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, l'Amministrazione concedente può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inerzia del concessionario, l'Amministrazione concedente provvede d'ufficio, con recupero delle spese, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal r.d. n. 639/1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. Ai sensi dell'art. 30, co. 3, R.R. n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo dei canoni annuali è aggiornato tenuto conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa mediante deliberazione della Giunta regionale emanata ai sensi dell'art. 8, co. 2, l.r. n. 2/2015 o, in mancanza, in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza di cui all'art. 11, r.d. n. 1775/1933.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritti da autorità competenti, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di adottare misure volte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare apparecchiature tecniche per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.
3. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____

In qualità di legale rappresentante di _____

C.F./P.IVA _____,

presa visione in data ___/___/___ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.